



PROVINCIA DI SALERNO

Decreto del Presidente della Provincia

data 13 settembre 2018

N. **99** del registro generale

Oggetto: Approvazione allegato V al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alla disciplina del procedimento per il riconoscimento della tutela legale a favore dei dipendenti della Provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE

Con la partecipazione del ViceSegretario Generale dott. Alfonso Ferraioli

VISTA la proposta di decreto n.6 del registro del Settore proponente redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;

VISTA la deliberazione di Consiglio provinciale n. 34 del 7 giugno 2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000;

VISTA la Legge n. 56/2014;

VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

- 1) di approvare la proposta di decreto n. 6 del registro del Settore proponente inserita nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) di incaricare il Dirigente del settore proponente dell'esecuzione del presente decreto.



PROVINCIA DI SALERNO

Proposta di decreto del Presidente della Provincia

Data 24 agosto 2018

N. 6 Registro Settore

SETTORE PROPONENTE: PRESIDENZA

OGGETTO: Approvazione allegato V al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alla disciplina del procedimento per il riconoscimento della tutela legale a favore dei dipendenti della Provincia di Salerno.

RELAZIONE TECNICA:

Tra le competenze attuali del Settore Presidenza – Servizio Supporto Amministrativo, rientra la gestione del procedimento per il riconoscimento delle spese legali in favore dei dipendenti che siano sottoposti a procedimento giurisdizionale per responsabilità civile, penale e amministrativa per fatti e/o atti commessi nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Per dette attività è istituito apposito capitolo di bilancio, fatta salva l'eventuale copertura assicurativa, nel caso in cui il Settore competente abbia stipulato il relativo contratto.

La materia è disciplinata, per il personale dipendente dell'Ente, dall'art. 28 del CCNL di comparto del 14/09/2000 e dall'art. 12 del CCNL dell'Area II Dirigenza del 12/02/2002. Per il giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti, il fondamento giuridico del rimborso delle spese legali va ravvisato nell' art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 543 del 23.10.1996, in combinato con l'art. 31, D.Lgs. 26/8/2016 n. 174, recante il Codice di giustizia contabile, per il quale il rimborso delle spese legali in caso di proscioglimento va limitato a quanto liquidato dalla Corte dei Conti in sentenza a carico dell'amministrazione.

La disciplina contrattuale della tutela legale dei dipendenti pubblici ha dato luogo a molteplici dibattiti, in dottrina e in giurisprudenza, sia relativamente alla sua latitudine applicativa, sia relativamente all'individuazione dei presupposti occorrenti per la sua operatività.

Sotto il primo profilo, è ancora vivace il dibattito circa la possibilità di riconoscere il diritto in questione anche in favore degli amministratori. Ad un orientamento favorevole che fa leva sul rapporto di mandato e sulla conseguente applicabilità dell'art. 1720 c.c. (cfr. Corte dei Conti, Sez. Giur. Puglia n. 787/2012), fa da contrappunto quello per cui un beneficio previsto dalle norme contrattuali in favore dei pubblici dipendenti non possa essere esteso ai rapporti non di lavoro ma di mandato (cfr. Corte dei Conti, Sez. Giur. Basilicata, n. 165/2012).

Le risalenti sentenze della Cassazione civile che ammettevano il rimborso delle spese sostenute per la difesa nei giudizi di responsabilità civile e penale anche per gli amministratori, lo limitavano alle ipotesi in cui i fatti e gli atti contestati fossero stati commessi a causa del servizio e non solo in occasione del servizio (in termini, Cass. civ. n. 10052/2008).

Di recente, la Sezione Regionale di Controllo per la Campania della Corte dei Conti, con parere n. 166 del 27.5.2015, pur dichiarando inammissibile il quesito posto da un comune, ha richiamato la sentenza della Prima Sezione della Cassazione Civile, n. 5264 del 17.3.2015, che, richiamando a sua volta diversi precedenti della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., n. 25690/11 e n. 20193/14), ha incontrovertibilmente escluso, per gli amministratori locali, il diritto al rimborso delle spese legali per giudizi di responsabilità penale, civile o amministrativa per fatti connessi all'espletamento del mandato conclusi con l'accertamento della esclusione della loro responsabilità,

non potendosi applicare, in tali casi, né la tutela prevista per i dipendenti, né la disciplina privatistica in tema di mandato.

Il sopravvenuto indirizzo restrittivo milita, pertanto, nel senso di escludere la possibilità di estendere il diritto al rimborso delle spese legali sostenute per giudizi di responsabilità civile e penale anche agli amministratori, fermo restando, per i giudizi dinanzi alla Corte dei Conti, quanto previsto dall'art. 31, D.Lgs. n. 174/2016 cit., che prescinde dal ruolo svolto dal convenuto (se amministratore o dipendente).

Va detto che l'art. 7-bis del D.L. 19/6/2015 n. 78 ha sostituito il comma 5 dell'art. 86 del Tuel prevedendo la facoltà, per gli enti locali, di assicurare i propri amministratori per i rischi connessi al mandato e di rimborsare le spese legali in caso di sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, ma la clausola di invarianza finanziaria è stata interpretata nel senso che l'amministrazione deve provvedere attingendo alle "ordinarie" risorse finanziarie, umane e materiali di cui può disporre a legislazione vigente garantendo gli equilibri di bilancio e, in ogni caso, senza poter ricorrere alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio (Corte dei Conti, Sezione Controllo per la Basilicata, Deliberazione n. 45/2017/PAR del 6/7/2017). L'eventuale previsione in bilancio della spesa per detto rimborso, pertanto, dovrebbe essere supportata da un'adeguata motivazione in ordine al mantenimento degli equilibri di bilancio, fermo restando che, in mancanza di una siffatta previsione, non potrà procedersi al rimborso delle spese legali agli amministratori.

Quanto al secondo profilo, relativo all'individuazione dei presupposti per l'operatività della tutela legale, i parametri delineati dalle norme contrattuali sopra richiamati sono stringenti: a) i fatti o gli atti contestati devono essere direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio; b) non deve sussistere conflitto di interessi; c) il procedimento giurisdizionale deve concludersi con provvedimento che escluda la responsabilità del dipendente coinvolto.

Mentre sul primo elemento non si pongono particolari problemi interpretativi, maggiori difficoltà si incontrano per la individuazione degli altri presupposti e condizioni richiesti dalla norma.

Il dibattito dottrinario e giurisprudenziale, tutt'altro che sopito, si può sintetizzare nel senso che il conflitto di interessi sussiste ogni qual volta siano in contestazione atti, fatti o comportamenti incompatibili con gli interessi perseguiti dall'amministrazione. Indici rivelatori della sua sussistenza sono stati individuati, ad esempio, nella costituzione di parte civile dell'ente nel procedimento penale o nell'apertura di un procedimento disciplinare a carico del dipendente coinvolto nel giudizio (giur. costante; da ultimo, Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 18256 dell'11/7/2018).

In ogni caso, tenuto conto che l'assunzione dell'onere della difesa è funzionale alla tutela degli interessi della stessa amministrazione, è comunque da escludere il diritto al rimborso nelle ipotesi di reati contro la pubblica amministrazione e nelle ipotesi in cui l'ente dovesse essere individuato come persona offesa, a prescindere dalla decisione sulla costituzione di parte civile, posto che, in tali casi, il conflitto di interesse è in re ipsa.

Quanto alla preventiva espressione del gradimento, è stato affermato da più parti che essa, oltre che funzionale alla tutela degli stessi interessi dell'amministrazione (come risulta, del resto, dalle norme contrattuali che disciplinano l'istituto in questione), ha anche finalità di contenimento della spesa che l'ente potrebbe vedersi costretto a sostenere in caso di definitivo proscioglimento nel merito.

A tale scopo, si rivela opportuno acquisire, in sede di espressione del gradimento sul nominativo del legale indicato dal dipendente, una proposta di parcella ragguagliata ai minimi dei parametri vigenti all'epoca dell'istanza, con contestuale accordo sottoscritto dal dipendente che accetta l'eventuale rimborso nei limiti suindicati.

Occorre altresì prevedere, a regime, l'onere di comunicare tempestivamente, a pena di irricevibilità dell'istanza, la nomina del legale, senza attendere l'esito del giudizio, non solo al fine di operare un efficace controllo e monitoraggio della spesa, ma anche di consentire le opportune valutazioni di competenza dell'ente, anche sotto il profilo disciplinare.

E' stato affermato, inoltre, che, in mancanza di tempestiva comunicazione, non sorge il diritto alle spese legali sostenute in quanto giammai l'ente potrebbe accollarsi la spesa se non ha preventivamente espresso, a tutela dei propri interessi, il gradimento sul legale prescelto dal

dipendente (Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 25976 del 31/10/2017).

Non da ultimo, è opportuno un chiarimento in ordine alla natura del provvedimento giurisdizionale idoneo alla configurabilità del diritto al rimborso delle spese legali sostenute. Si rileva, in proposito, che l'orientamento restrittivo, che lo escludeva in caso di archiviazione nella fase antecedente a quella dibattimentale, sembra ormai superato (cfr. Corte Conti Veneto, par. 245/2012; Corte Conti Friuli Venezia Giulia, par. 1/2014; Cass. Civ., Sez. Lav., n. 23904/2007; Risoluzione 18/1/2010 Min. Int. - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali). In tali casi, dunque, dopo aver preventivamente verificato se, in relazione al contenuto dell'atto, il provvedimento del giudice penale sia tale da escludere ogni profilo di responsabilità del dipendente, il diritto al rimborso può essere senz'altro riconosciuto, sia pure per le sole voci corrispondenti alle attività difensive espletate.

Va precisato, infine, che, nel caso di reati colposi, occorre verificare se la sentenza, ancorché non contenente assoluzione piena, ma, ad esempio, avesse dichiarato la prescrizione, contenga, nella motivazione, elementi sufficienti ad escludere la colpa grave. Ciò perché il vigente CCNL esclude il diritto alla tutela legale solo in caso di sentenza di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave.

Da quanto si è venuti sin qui dicendo, risulta di tutta evidenza che si tratta di un procedimento articolato e complesso, per il quale si rivela quanto mai opportuna, se non doverosa, la preventiva regolamentazione delle linee operative, al fine di assicurarne l'adeguata conoscenza e di evitare deprecabili disparità di trattamento, comprimendo il più possibile gli spazi di discrezionalità nella sua gestione. Per detta regolamentazione, peraltro, dovranno essere previste specifiche forme di pubblicità, fermi restando gli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 13, 23 e 35 del D.Lgs. 33/2013.

In chiusura va altresì precisato che la materia de qua è di natura squisitamente gestionale ed afferente al trattamento giuridico-economico del personale, sicché il relativo procedimento andrà curato con il supporto tecnico giuridico dell'Avvocatura dell'Ente che dovrà esprimersi nei sensi previsti dallo schema di provvedimento, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, da sottoporre all'approvazione del Signor Presidente, competente all'approvazione dei regolamenti di organizzazione, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. m), del vigente Statuto della Provincia, e che è stato predisposto in collaborazione tra i settori interessati, sulla scorta degli indirizzi emersi in giurisprudenza, anche contabile, sull'applicazione dell'istituto della tutela legale (come sopra sintetizzati) e delle problematiche emerse nella gestione dei relativi procedimenti.

- Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPC.

- Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 13, 23 e 35 del D.Lgs. 33/2013;

“Si propone, pertanto, l'adozione dell'atto nella formulazione che segue”.

Salerno, li 24.08.2018

Il Dirigente
dott. Alfonso Ferraioli
(Firmato digitalmente)

PROPOSTA

IL PRESIDENTE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;

Visti:

- lo Statuto della Provincia di Salerno;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la legge 56/2014;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DECRETA

- di approvare l'allegato V al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alla tutela legale dei dipendenti allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Dirigente competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione del presente Decreto;
- di demandare al dirigente competente la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 13, 23 e 35 del D.Lgs. 33/2013;
- di comunicare alle OO.SS. ed alle RSU ;
- di dare atto, come risulta nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPC.

Documento firmato digitalmente a sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii

Parere di regolarità tecnica/amministrativa

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

- Favorevole**
- Contrario**
- Non dovuto**

IL DIRIGENTE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

Salerno, lì 12 settembre 2018

Parere di regolarità contabile

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole, con prescrizione, a carico del servizio competente, di comunicare annualmente, in sede di predisposizione del rendiconto, l'importo da mantenere accantonato, secondo prudente apprezzamento, per gli eventuali gradimenti espressi nell'anno di riferimento.

- Contrario**
- Non dovuto**

IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)
Firmato digitalmente

Salerno, lì 12 settembre 2018

Parere di conformita'

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)

si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell'istruttoria compiuta dai competenti uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull'atto:

- Favorevole**
- Contrario**
- Non dovuto**

IL SEGRETARIO GENERALE
(Carmela Cucca)
Firmato digitalmente

Salerno, lì 12 settembre 2018

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio "Supporto agli Organi dell'Ente", ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)
Firmato digitalmente

IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)
Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell'art.32, co. 1, L. 18/06/2009 n. 69 e dell'art. 27, co. 8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. n.267/2000.

IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)
Firmato digitalmente



Provincia di Salerno

Settore Presidenza

ALLEGATO V: PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA TUTELA LEGALE A FAVORE DEI DIPENDENTI

ART. 1 – Oggetto della tutela legale.

1. La tutela legale consiste nell'assunzione a carico dell'Ente dell'onere economico sostenuto dai dipendenti per la loro difesa, nel caso siano coinvolti in procedimenti giurisdizionali civili e penali per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio nonché in procedimenti di responsabilità amministrativa, in caso di definitivo proscioglimento.
2. Essa opera limitatamente alle ipotesi in cui l'amministrazione sia posta in condizione di esprimere tempestivamente il proprio gradimento secondo le modalità previste dagli articoli che seguono.
3. Il procedimento, oltre che alla tutela degli interessi dell'ente, è funzionale alla preventiva quantificazione della spesa.

ART. 2 – Oneri a carico del dipendente.

1. Il dipendente nei cui confronti si verifichi l'apertura di un procedimento giurisdizionale volto all'accertamento della responsabilità penale, civile o amministrativa per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, ha l'onere di darne comunicazione all'Amministrazione a mezzo formale nota trasmessa al Settore Presidenza o al Servizio in cui è incardinata la tutela legale, al Dirigente del Settore Personale dell'Ente ed al Dirigente della struttura presso cui è incardinato, entro e non oltre quindici giorni da quando ha avuto notizia di cui al successivo comma 3 a pena di decadenza.
2. Nei successivi trenta giorni, a pena di decadenza, il dipendente dovrà comunicare, con espressa istanza di assunzione della spesa a carico dell'Ente, il nominativo del legale di fiducia prescelto e del foro di appartenenza.
3. L'onere di comunicazione di cui al comma 1 insorge, per i procedimenti penali, sin dalla notifica degli atti di indagine per i quali è previsto l'avvertimento della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia (quali perquisizioni, accertamenti, sequestri ecc.) e, per i procedimenti civili e amministrativi, da eventuali richieste risarcitorie e, comunque, dalla notifica dell'atto di citazione in giudizio.
4. Per consentire le preliminari valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dal successivo art. 6 per l'avvio del procedimento per il riconoscimento del diritto alla tutela legale, le comunicazioni dovranno essere corredate della relativa documentazione, ove disponibile o, in mancanza, da una relazione del dipendente sui fatti contestati.
5. Alla comunicazione andrà allegata anche la convenzione tra il dipendente ed il legale prescelto nonché dichiarazione del dipendente di accettazione del rimborso entro i parametri minimi, con allegato preventivo di spesa redatto in conformità ai suddetti limiti.

ART. 3 – Tutela della riservatezza del dipendente.

1. A tutela della riservatezza del dipendente, le comunicazioni che precedono vanno consegnate al Protocollo Generale; il Responsabile del protocollo assicurerà la visibilità



Provincia di Salerno

Settore Presidenza

degli atti acquisiti esclusivamente al Settore Presidenza o al Servizio in cui è incardinata la tutela legale, al Dirigente del Settore di appartenenza nonché al Dirigente del Settore Personale.

ART. 4 – Informazione al Dirigente della Struttura

1. Ricevuta la comunicazione il Dirigente della struttura presso cui è incardinato il dipendente, provvede alle valutazioni di sua competenza in ordine alla sussistenza di eventuali contestazioni di responsabilità disciplinare.
2. Nei casi in cui la comunicazione provenga da personale con qualifica dirigenziale, sarà sufficiente la informazione data al Dirigente del Settore Personale.
3. In ogni caso andranno assicurate modalità di comunicazione – tra cui, per i dipendenti in servizio, la posta elettronica istituzionale – tali da assicurare la tutela della riservatezza del dipendente e/o del dirigente interessato dal procedimento per l'accertamento della responsabilità penale, civile o amministrativa.

ART. 5 – Improcedibilità ed irricevibilità delle istanze.

1. Per le istanze generiche o incomplete saranno richieste integrazioni e/o chiarimenti da riscontrare, a pena di improcedibilità, nei termini ivi indicati.
2. Non saranno prese in considerazione le istanze che pervengano oltre i termini di cui all'art. 2.

ART. 6 – Presupposti per l'insorgenza del diritto alla tutela legale.

1. I presupposti per l'avvio dell'istruttoria sull'istanza di tutela legale sono:
 - a) i fatti e gli atti oggetto del procedimento devono essere direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio;
 - b) la tempestività della comunicazione del procedimento così come disciplinata dall'art. 2.
 - c) assenza di conflitto di interesse.

ART. 7 – Conflitto di interesse.

1. Sussiste conflitto di interesse ogni qual volta sia rilevabile un interesse, patrimoniale o non patrimoniale, immediato, diretto e contrario dell'Amministrazione.
2. Costituiscono elementi di valutazione del conflitto di interesse, a titolo esemplificativo, la conclusione con esito negativo, nel merito, di un procedimento disciplinare a carico del dipendente per i medesimi fatti o atti oggetto del procedimento civile o penale, l'individuazione nel capo di imputazione della Provincia di Salerno quale parte offesa e/o la decisione dell'Ente di costituirsi parte civile nel procedimento penale,, la contestazione di reati contro la pubblica amministrazione di appartenenza per fatti o atti astrattamente non riconducibili alla volontà dell'amministrazione.
3. Non danno diritto al rimborso da parte dell'Ente le spese sostenute dai dipendenti per costituirsi negli atti di citazione o di chiamata in causa del dipendente per il pagamento, a qualsiasi titolo, di somme richieste per atti adottati in violazione delle procedure contabili di cui all'art. 191 del TUEL, ferma restando l'operatività del generale principio della



Provincia di Salerno

Settore Presidenza

soccombenza di cui all'art. 91, c.p.c..

ART. 8 – Sentenze che non comportano il proscioglimento.

1. Non costituiscono prova di esclusione di responsabilità del dipendente le sentenze penali definitive di assoluzione per prescrizione, amnistia, oblazione e patteggiamento, relative a fatti commessi con dolo o colpa grave ed, in generale i provvedimenti che definiscono il giudizio in rito o che comunque non contengono una motivata esclusione degli addebiti mossi al dipendente.
2. In caso di reati colposi, il Responsabile del procedimento dovrà verificare se la sentenza, ancorché dichiarativa di prescrizione, consenta comunque di escludere la responsabilità, al fine di riconoscere il rimborso.

ART. 9 – Gradimento.

1. Valutata la tempestività dell'istanza di cui all'art. 2, comma 2, ed espletata l'istruttoria, il Dirigente del Settore competente predispone la proposta di Decreto presidenziale per l'espressione del gradimento sul legale indicato dal dipendente, previa acquisizione del parere di congruità da parte dell'avvocatura dell'Ente sul preventivo acquisito.
2. A tutela della riservatezza del dipendente interessato, l'oggetto degli atti sopra indicati recherà unicamente l'indicazione degli estremi del procedimento e dell'Autorità Giudiziaria competente.

ART. 10 – Consulente di parte nel procedimento.

1. Ove strettamente necessaria al buon esito del giudizio, a seguito di motivata richiesta del dipendente, il Dirigente del Settore competente, sentito ove occorra anche il difensore prescelto, può autorizzare, assumendone la spesa, la nomina di un consulente tecnico di parte.
2. La relativa istanza potrà essere prodotta anche in corso di giudizio e comunque non oltre 15 giorni prima della scadenza del termine processuale per la nomina del consulente di parte.
3. L'istanza di nomina del CTP deve indicare la specifica professionalità richiesta e deve essere congruamente motivata con riferimento alle ragioni giustificative e la indispensabilità per la difesa.
4. L'istanza deve essere corredata dalla proposta di parcella, sottoscritta dal consulente di fiducia del dipendente da redigersi nei limiti dei minimi di tariffa, senza alcuna maggiorazione a qualsiasi titolo.

ART. 11 – Limiti di spesa.

1. L'assunzione dell'onere della difesa è limitato ad un solo legale di fiducia. Gli oneri correlati alla nomina di ulteriori legali resterà a carico del dipendente.
2. E' fatta salva la facoltà, per più dipendenti coinvolti in un solo procedimento, di farsi assistere dallo stesso difensore ove non sussista incompatibilità nella difesa.
3. Nei casi di cui al comma 2, è previsto un unico compenso, determinato ai sensi dell'art. 9, aumentato per ogni soggetto oltre il primo del 20 %, e del 5 % per ogni soggetto oltre i primi 10, fino ad un massimo di 20.



Provincia di Salerno

Settore Presidenza

4. Eventuali importi indicati nel preventivo eccedenti i limiti indicati dall'art. 2, comma 5, restano a carico del dipendente.

ART. 12 – Rimborso ai dipendenti.

1. Il rimborso è disposto a seguito di espressa istanza del dipendente, corredata da copia conforme del provvedimento che definisce il giudizio, con certificazione del passaggio in giudicato nonché della fattura quietanzata, previa istruttoria e assunzione di impegno di spesa. Ove possibile, il dipendente potrà richiedere che il pagamento da parte dell'Ente avvenga direttamente al difensore costituito, rilasciando una apposita delega in tal senso.
2. In ogni caso, la liquidazione sarà limitata alle fasi di giudizio effettivamente svolte.
3. In caso di decreto definitivo di archiviazione, dal quale risulti escluso ogni profilo di responsabilità penale del dipendente, verrà riconosciuto l'importo corrispondente alle attività espletate dal legale, fermi i limiti di cui all'art. 2, comma 5.

ART. 13 Responsabilità amministrativa.

Al rimborso per le spese legali sostenute dai dipendenti sottoposti al giudizio della Corte dei conti si procederà in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m. e i., nel rispetto delle condizioni procedurali previste dal presente regolamento, e comunque, nei limiti della liquidazione giudiziale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 2, D.Lgs. 26.08.2016, n. 174.

ART. 14 – Copertura assicurativa.

1. Il dirigente competente alla scelta del contraente ed alla stipula del contratto di assicurazione per la tutela legale dei dipendenti provvederà a fornire copia della polizza ai dipendenti per il tramite dei dirigenti nonché al Responsabile del procedimento ai fini dell'apertura del sinistro assicurativo.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche in caso di polizza assicurativa per la tutela legale dei dipendenti.
3. Nei casi di sinistri coperti da polizza assicurativa, la spesa sarà liquidata dall'ente a valere sul competente capitolo di bilancio, ad avvenuta comunicazione della reversale di incasso da parte della Ragioneria.

ART. 15 – Norma transitoria.

1. Il presente allegato entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.